MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 12

L'ufficiale sanitario sara' nominato dal Prefetto, su proposta del Consiglio provinciale sanitario, nella persona del medico condotto, in quei Comuni nei quali non sia possibile l'esercizio separato delle due funzioni.

All'ufficiale sanitario, cosi' nominato, si applicano tutte le disposizioni relative al medico condotto contenute nella presente legge, fatta eccezione della stabilita' come ufficiale sanitario, la quale cessa tostoche' sia possibile scindere le due funzioni.

In tutti gli altri casi l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, dovra' essere scelto fuori dei medici condotti e la sua nomina sara' fatta per titoli e per esami, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

Tale nomina varra' soltanto per un biennio di prova, trascorso il quale, il Prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario, provvedera', con decreto motivato, alla nomina definitiva o al licenziamento.

Nei Comuni i quali abbiano uno speciale ufficio d'igiene, capo dello stesso ufficio sara', previa approvazione del Prefetto, l'ufficiale sanitario comunale.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it